Parere contabile in merito ai criteri di valutazione in presenza di condizioni di incertezza sulla continuità aziendale

PROF. DOTT. RAFFAELE MARCELLO
VIA PIEMONTE 26 - ROMA (RM)
VIA CADUTI DI NASSIRYIA VICTORIA PARK - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

INDICE

1. Premessa 3
2. Oggetto e finalità dell'incarico 4
3. Svolgimento dell'incarico 4
4. Analisi del bilancio 2018 6
5. Analisi della Relazione della società di revisione 11
6. La continuità aziendale nei principi contabili 15
7. Conclusioni 22

1. Premessa

Il sottoscritto **Prof. Dott. Raffaele Marcello**, dottore commercialista (iscritto al n. 591 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) e revisore legale (iscritto al n. 35072 del Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Mef)[1] con studio in Roma alla via Piemonte, 26 e in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Caduti di Nassiryia Victoria Park,

premesso che

ha ricevuto, in data 28 maggio 2019 l'incarico da parte della società Casino de la Vallée S.p.A. (di seguito anche "la Società" o "Cava S.p.A."), con sede in Saint-Vincent (AO) alla via Italo Mus, iscritta presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni al n. REA AO - 63519, codice fiscale e p.iva 01045790076 di procedere alla stesura di un parere contabile sui criteri di valutazione da adoperare in presenza delle condizioni di incertezza sulla continuità aziendale

deposita

il proprio parere, procedendo all'esposizione dei fatti e delle argomentazioni di seguito riportati.

[1] *Ricercatore e docente di Economia Aziendale (Università telematica "Pegaso"), Dottore di ricerca in Economia e Amministrazione delle imprese (Seconda Università degli Studi di Napoli), membro del Consiglio di Gestione dell'**OIC** (Organismo Italiano di Contabilità), membro del Consiglio dei Garanti dell'**OIV** (Organismo Italiano di Valutazione), componente del Comitato Scientifico dell'**IGS** (Istituto per il Governo Societario).*

2. Oggetto e finalità dell'incarico

L'incarico ha come scopo quello di fornire un parere contabile in merito ai criteri da adoperare in presenza di condizioni di incertezza che incidano sulla continuità aziendale della Società, alla luce della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, rilasciata dalla società di revisione, sul Bilancio 2018.

3. Svolgimento dell'incarico

Il sottoscritto ha ottenuto le prime informazioni necessarie attraverso l'esame della documentazione offerta dalla Società. Acquisiti tutta la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti, ha potuto verificare l'affidabilità - nei limiti di quanto occorrente ai fini del presente parere - dei dati contabili esaminati.

Nel caso di specie, il parere contabile espresso si basa sulla seguente documentazione:

- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 della società Casino de la Vallée S.p.A.;
- Relazione della società di revisione KPMG S.p.A.;
- Visura camerale al 3 giugno 2019;
- Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570: Continuità aziendale;
- Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 705: Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente;
- D. Bernardi, G. Insaudo, L. Magnano San Lio e C. Mariani, *Relazione di revisione: le novita al giudizio sul bilancio introdotte dagli ISA Italia*;
- R. Marcello, *La continuità aziendale nella crisi di impresa*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti;

- R. Marcello, *L'accertamento della continuità aziendale nella crisi di impresa: metodologia e prassi professionale*, Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 10/2015, pag. 40;
- Principi contabili OIC n. 5 *Bilanci in liquidazione* e n. 11 *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*;
- G. Rocca e G. Acciaro, *Il concordato con continuità aziendale: commissione crisi, ristrutturazione e risanamento di impresa*;
- Documentazione varia.

L'incarico, in ragione della natura e per quanto sopra precisato è soggetto alle seguenti principali ipotesi e limitazioni:

- l'azienda è considerata senza sostanziali mutamenti di direzione e gestione e nello stato di fatto e di diritto attuale;
- la valutazione è stata effettuata alla luce degli elementi di previsione ragionevolmente ipotizzabili e, pertanto, non tiene conto di eventi esterni futuri straordinari o inattesi (mutamenti fiscali, catastrofi, disordini politici, nazionalizzazioni, nuove regolamentazioni di settore, ecc.);
- l'incarico ricevuto non prevedeva lo svolgimento di procedure di revisione contabile sui bilanci della Società conferente, né verifiche o accertamenti circa l'eventuale sussistenza di passività di natura fiscale, contrattuale, previdenziale o connesse a problematiche di tipo ambientale non riportate nei bilanci stessi;
- non si esprime, di conseguenza, se non nei limiti di quanto richiamato espressamente in questa sede e dell'oggetto dell'incarico, alcun giudizio circa l'accuratezza o la completezza dei dati contenuti nei documenti economico-finanziari storici della conferente;

- le condizioni dell'incarico sono tali per cui non è, allo stato, previsto alcun aggiornamento dei risultati ottenuti in relazione ad eventi o informazioni resi disponibili successivamente al completamento del lavoro.

4. Analisi del bilancio 2018

L'analisi del bilancio e delle informazioni integrative ivi contenute rappresenta un passaggio ineludibile per poter verificare tanto il rispetto delle norme e dei principi contabili applicabili nella fattispecie quanto la capacità del bilancio di offrire una rappresentazione adeguata della situazione aziendale e delle prospettive ragionevolmente assumibili.

Il Bilancio al 31 dicembre 2018 registra una perdita d'esercizio pari ad € 55.116.395, superiore a quella dell'esercizio 2017 di € 33.582.658; l'approvazione del documento contabile è stata rinviata, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni, in seguito al deposito della proposta concordataria in continuità effettuata presso il Tribunale di Aosta in data 12 marzo 2019.

Di seguito, vengono illustrate le informazioni contenute nella Relazione sulla gestione funzionali ad accertare il livello di *disclosure* offerto dalla Società in merito alla continuità aziendale ed ai rischi e incertezze gravanti sulla stessa.

La Società segnala come l'andamento della gestione, già dal 2017, abbia evidenziato segnali di criticità, che la hanno messa in *"una condizione di non autosufficienza finanziaria"*, per cui la *"prospettiva della continuità aziendale veniva ancorata alle iniziative di supporto attese da parte del socio di riferimento, Regione Autonoma Valle d'Aosta (anche il "Socio" o "Regione")".* Esse consistevano nel:

- *"versamento dell'ultima rata di €/000 6.000 in conto capitale, a sostegno del Piano di ristrutturazione del 10 maggio 2017;*

- *attivazione della fidejussione di €/000 7.200, prevista dal Socio nella L.R. n.7 del 25 maggio 2017;*
- *estinzione delle obbligazioni relative agli anni 2018 - 2019 attraverso la datio in solutum, in favore del Socio, di immobili non strategici, con modificazione del Disciplinare Casinò de La Vallée – Regione Autonoma Valle d'Aosta, che vincola la cessione degli immobili di proprietà di Cava."*

Tali fattispecie si sono tradotte, poi, così come evidenziato nella Relazione sulla gestione, nel parere espresso sia dai Revisori Contabili sia dal Collegio Sindacale circa:

- una significativa incertezza sull'effettiva sussistenza di una continuità aziendale;
- un'incapacità, da parte della Società, di fare fronte ai debiti a breve termine;
- una mancata possibilità del raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario entro le tempistiche previste dal già citato Piano di ristrutturazione.

La relazione precisa altresì che, *"nell'ambito della Assemblea dei Soci del 14 settembre 2018 l'Assessore Regionale, in rappresentanza del Socio",* ha *"contestato i presupposti su cui si fondava la prospettiva della continuità aziendale […] ritenendo che gli stessi si riferissero alla attuazione di un Piano di ristrutturazione ormai rivelatosi inadeguato"* per la Società[2].

Sulla base di tali osservazioni, quindi, *"nella successiva adunanza del 9 ottobre 2018, l'Assemblea dei Soci, ribadita la mancata attuazione del citato Piano di ristrutturazione di cui alla L.R. n.7/2017 e la valutazione da parte dell'Amministratore Unico in merito ai presupposti della continuità aziendale:*

- *non ha approvato il bilancio al 31.12.2017;*

[2] A tal proposito, si evidenzia che, come indicato nella nota integrativa del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, l'aggiornamento del suddetto Piano non è stato mai formalmente approvato dalla Regione Valle d'Aosta.

- *ha revocato per giusta causa l'Amministratore Unico, avv. Di Matteo;*
- *ha deliberato di nominare un nuovo consiglio di amministrazione al quale delegare l'adozione di ogni azione utile alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla redazione di un nuovo progetto di bilancio"*.

In tale ambito, pertanto, rientra la nomina, in data 29 ottobre 2018, del Dott. Filippo Rolando in qualità di Amministratore Unico.

Successivamente, come evidenziato nella relazione dell'amministratore, *"già in data 31 ottobre 2018, la Società aveva presentato domanda prenotativa di concordato preventivo in continuità, ai sensi dell'art.16, comma 6 l.f."*, la quale, a causa della mancata approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, è stata dichiarata inammissibile con provvedimento dell'8 novembre 2018.

Alla luce di ciò, la Società specifica che l'Assemblea, su richiesta dell'Amministratore Unico, il quale ha modificato i presupposti della continuità aziendale rispetto a quanto enucleato dal precedente amministratore, ha approvato il progetto di bilancio per il 2017, consentendo, quindi, di dare il via alla prospettata procedura concorsuale.

In data 13 novembre 2018, infatti, in seguito alla presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo in continuità aziendale, è stato adottato il provvedimento, pubblicato presso il Registro delle Imprese di Aosta, che ha decretato la nomina del Dott. Ivano Pagliero quale Commissario Giudiziale ed ha fissato il termine dell'11 gennaio 2019, successivamente prorogato al 12 marzo 2019, per il deposito della proposta concordataria.

Come si evince dalla *disclosure* in bilancio, la proposta prevede:

- *il pagamento integrale dei debiti in prededuzione, nonché delle passività privilegiate;*

- *il soddisfacimento parziale, nella misura del 78%, delle pretese dei creditori chirografi, mentre non è previsto alcun pagamento per il rimborso dei finanziamenti postergati;*
- *la liquidità necessaria al soddisfacimento dei creditori deriverà sia dalla dismissione di asset non strategici sia dai flussi di cassa generati mediante la continuazione dell'attività, a seguito degli interventi di ristrutturazione effettuati.*

Così come specificato nella relazione, *"con provvedimento del Tribunale in data 27 marzo 2019, il Tribunale di Aosta ha ammesso Cava alla procedura di concordato preventivo (in continuità aziendale),"* e *"ha confermato nel ruolo di commissario giudiziale il dott. Ivano Pagliero e ha fissato l'adunanza dei creditori affinchè essi esprimano il proprio voto sulla proposta effettuata, il 9 luglio p.v."*

L'amministratore, nella propria relazione, evidenzia che Casino de La Vallée S.p.A., supportata da un *advisor* finanziario, ha predisposto un nuovo Piano industriale, che considera due rami aziendali: la casa da gioco, *core business* della Società e l'albergo "Grand Hotel Billia", attività secondaria che fornisce servizi accessori in ambito ristorazione, *hospitality* e *wellness*.

L'Amministratore Unico, inoltre, specifica che il procedimento di ristrutturazione avviato abbraccia, in buona sostanza, l'area del personale, per la quale è prevista sia la fuoriuscita di n.135 dipendenti (64 appartenenti al settore alberghiero e 71 alla casa da gioco, oltre alla risoluzione di 105 contratti a termine) sia la ridefinizione dell'organigramma societario *"eliminando le sacche di inefficienza e rimodulando i contratti di lavoro anche mediante il supporto delle organizzazioni sindacali"*, con una conseguente e significativa riduzione dei costi connessi a tale area.

A tal proposito, nel documento viene rimarcato come *"tali interventi hanno fin da subito portato significativi risultati positivi sia in termini di redditività sia in termini di giacenza media di cassa depositata nei conti correnti attivi della Società che, mese dopo mese, risulta in continua e costante crescita"*, configurando un'inversione di

tendenza rispetto alla strategia messa in atto dal precedente amministratore, la quale era caratterizzata, invece, dalla *"mancanza di una strategia volta all'adeguamento della struttura organizzativa e dei costi alla stessa correlati, soprattutto con riferimento all'organico stabilmente impiegato a seguito del costante calo di fatturato degli ultimi anni, caratterizzante l'intero settore delle case da gioco italiane"* e dal *"venir meno del supporto finanziario del Socio a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi del precedente Piano di ristrutturazione, in attesa che venisse definito un idoneo percorso per il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario"*.

Alla luce di ciò, l'Amministratore Unico, *"pur consapevole dell'oggettivo livello di aleatorietà insito nei dati di natura previsionale per i prossimi cinque anni basati su accadimenti futuri, avendo tenuto conto delle incertezze connaturate sia alla imprevedibile evoluzione del business sia alle incertezze inevitabilmente insite nella procedura concordataria appena avviata, alla luce delle operazioni intraprese e dopo aver considerato quanto previsto all'art. 2423 – bis del codice civile e dall'OIC 11 e quindi analizzato tutti gli elementi disponibili ed utili a tale riguardo, ha ritenuto di redigere il presente bilancio nel presupposto della continuazione dell'attività aziendale"*.

A tal proposito, infatti, così come previsto dalla normativa, sono stati considerati e descritti in nota integrativa *"gli eventi e le circostanze che posso far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento".* Nel caso di specie, tali eventi, come si evince dal documento predisposto dalla Società, sono da ricondursi a:

- *"la procedura concordataria che, pur essendo stata ammessa dal Tribunale di Aosta, dovrà superare la valutazione da parte dei creditori sociali"*;
- *"la realizzazione dei risultati delle azioni previste nel piano e raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani previsionali".*

Nel documento, inoltre, si aggiunge anche che *"le condizioni generali dell'economia possono influenzare le assunzioni di riferimento utilizzate per lo sviluppo di tali piani con effetti negativi e/o positivi sui risultati previsti"*[3].

5. Analisi della Relazione della società di revisione

La società Casino de la Vallée S.p.A. è sottoposta a revisione contabile da parte della società KPMG S.p.A. (anche "Revisore" o "KPMG"), che, in data 21 maggio 2019, ha rilasciato la propria relazione con la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Nella relazione in questione non sono ravvisabili rilievi in merito alla *"appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa"*, nondimeno KPMG segnala che quanto illustrato dalla Società attraverso la *disclosure* al bilancio, *"evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio"*[4].

Inoltre, KPMG riconosce che l'Amministratore Unico ha:

- esposto, nei paragrafi *"Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio"* e *"Incertezze sulla continuità aziendale"*, gli eventi che hanno condotto al deposito della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale e all'ammissione della Società alla procedura:
- analizzato, nel paragrafo *"Incertezze sulla continuità aziendale"*, le cause e le situazioni di tensione caratterizzanti la Società;
- informato in merito alla predisposizione di un piano industriale considerando due rami aziendali e l'avvio di un piano di ristrutturazione del personale;

[3] Cfr. Relazione sulla gestione, del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
[4] Relazione della società di revisione KPMG S.p.A., pag. 2.

- richiamato, dopo aver descritto la situazione di crisi e le principali azioni intraprese al riguardo, l'esistenza di incertezze significative circa eventi in grado di far sorgere perplessità sulla effettiva capacità dell'azienda di continuare ad operare come entità in funzionamento;
- individuato le succitate circostanze nella procedura concordataria, che, pur essendo stata ammessa dal Tribunale, dovrà superare il vaglio dei creditori sociali, e nell'effettivo raggiungimento degli obiettivi di piano previsti, soggetti all'influenza delle generali contingenze economiche.

Per un compiuto inquadramento del giudizio espresso dalla KPMG S.p.A. occorre considerare alcune disposizioni che indirizzano il comportamento da assumere, definendo i limiti del campo di azione, e che permettono di valutare più correttamente le implicazioni da assegnare al risultato finale della KPMG.

Innanzitutto, va precisato come non si sia di fronte ad un *"giudizio negativo"*, cui il revisore è tenuto "*avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio*"[5] o quando l'informativa sia ritenuta non adeguata.

Al contrario, si assiste ad una *"dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio"*, che deriva, piuttosto, dal non essere "*in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi*"[6].

Peraltro, nella Relazione, l'impossibilità è chiaramente ed esclusivamente ricondotta alle "*molteplici significative incertezze*", cui è soggetto il presupposto della continuità aziendale con possibili interazioni ed effetti sul bilancio.

[5] ISA (Italia) 705, Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente, par. 8.
[6] ISA (Italia) 705, Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente, par. 9.

Vanno, inoltre, segnalate altre circostanze meritevoli di attenzione per definire il perimetro ed i limiti nel cui ambito la Relazione deve necessariamente muoversi.

La versione revised dell'ISA Italia 570 prevede una nuova sezione dedicata della relazione di revisione dal titolo "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale" da inserire in presenza di incertezze significative. In tale circostanze, se l'informativa nelle note è adeguata, il revisore esprime un giudizio senza modifica ma:

• richiama l'attenzione sull'informativa resa in bilancio;

• dichiara che tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifica[7].

Qualora invece l'informativa sull'incertezza significativa non sia adeguata, a seconda delle circostanze, il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo e dichiara, negli elementi alla base del giudizio con rilievi (o negativo), che esiste un'incertezza significativa sulla continuità aziendale e che il bilancio non fornisce un'informativa adeguata su tale aspetto[8].

In situazioni caratterizzate da molteplici significative incertezze per il bilancio nel suo complesso, il revisore, in casi estremamente rari, può considerare appropriato dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, evidenziando che il presupposto della continuità aziendale è soggetto alle predette molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio[9].

Il Principio Isa Italia 570, prevede altresì un *"giudizio negativo"* (fattispecie diversa dall'impossibilità) in caso di utilizzo inappropriato del presupposto della continuità

[7] ISA (Italia) 570, Continuità aziendale, par. 22.
[8] ISA (Italia) 570, Continuità aziendale, par. 23.
[9] ISA (Italia) 570, Continuità aziendale, par. A33.

aziendale: "*Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale in bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo*[10].

La disposizione è confermata anche qualora la società abbia provveduto ad offrire un'informativa in merito: *"Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione di tale presupposto nel bilancio è inappropriato, la regola di cui al paragrafo 21, che richiede al revisore di esprimere un giudizio negativo, si applica a prescindere dal fatto che il bilancio includa o meno un'informativa sull'utilizzo inappropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale"*[11].

Nel caso che ci occupa, la lettura della relazione permette di desumere come, indirettamente, la società di revisione non stia contestando il ricorso al presupposto - peraltro, come si vedrà in seguito, previsto obbligatoriamente dai principi contabili nazionali – ma si limiti a richiamare le incertezze esistenti e i possibili riflessi.

I Revisori di KPMG, infatti, non solo hanno ritenuto corretta l'applicazione del principio di continuità aziendale ma hanno altresì ritenuto adeguata l'informativa esposta nei documenti di bilancio (i) sia in merito agli eventi ed alle circostanze principali che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa a continuare ad operare come entità in funzionamento, (ii) sia sull'esistenza di una significativa incertezza relativa a tali eventi e circostanze, come espressamente richiesto dal par. 19 del richiamato principio di revisione.

È stato pertanto emesso il "miglior" giudizio sul bilancio (di impossibilità ad esprimere un giudizio ma senza rilievi) che può essere ottenuto in pendenza di una procedura concordataria.

[10] ISA (Italia) 570, Continuità aziendale, par. 21.
[11] ISA (Italia) 570, Continuità aziendale, par. A26.

Anche l'Isa Italia 705 distingue tra errori (non richiamati nella circostanza) e "*situazioni di incertezza, relative alla conclusione di eventi futuri che non sono sotto il diretto controllo della società ed i cui riflessi sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'azienda sottoposta a revisione non possono essere ragionevolmente stimati alla data in cui è emessa la relazione di revisione.*

Esempi di situazioni di incertezza possono essere riconducibili a specifici dubbi sulle previsioni circa gli sviluppi futuri, ad esempio espressi in un piano economico-finanziario, che sono alla base di valutazioni di bilancio, come nel caso dell'impairment test delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Tra le incertezze rientrano anche i problemi connessi alla continuità aziendale"[12].

I riferimenti richiamati valgono a meglio definire la portata della dichiarazione espressa nella Relazione, che potrà essere più adeguatamente compresa dopo aver analizzato i principi contabili vigenti in materia. La loro congiunta disamina permette, infatti, di valutare meglio la tipologia di giudizio espresso dalla società di revisione.

6. La continuità aziendale nei principi contabili

A livello internazionale, il concetto della continuità aziendale è illustrato nello *IAS 1*, "*Presentation of Financial Statement*", che impone, nel processo di redazione del bilancio, di valutare la continuità aziendale, ossia la capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento. È, quindi, lampante come la continuità aziendale sia incompatibile con l'intenzione, o la necessità, di liquidare l'entità o interromperne l'attività[13].

[12] Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Commissione Controllo Societario, Relazione di Revisione, n. 61, pagg. 53-54.

[13] "*When preparing financial statements, management shall make an assessment of an entity's ability to continue as a going concern. An entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to crease trading, or has no realistic alternative but to do so*", IAS 1, *Presentation of Financial Statement*, par. 25.

Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che non si intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non si abbiano alternative realistiche a ciò. Qualora si sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità di continuare a operare in funzionamento, tali incertezze devono essere distintamente evidenziate[14].

La continuità aziendale, quale presupposto per l'applicazione di logiche di valutazione di funzionamento, in alternativa a quelle liquidatorie, è esplicitamente prevista anche dall'art. 2423-*bis* c.c. e trova la sua disciplina, innanzitutto, nel Principio n. 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio,* emesso dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il documento in questione conferma, come criterio generale, la valutazione nella prospettiva di continuità, pur in presenza di incertezze, ma impone espliciti obblighi aggiuntivi a carico dei *preparer*:

- valutazione prospettica, con un orizzonte non inferiore ai dodici mesi, per accertare l'attitudine del complesso a perdurare ("*Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio*")[15];
- informazioni, in presenza di incertezze sulla continuità, sul contesto e sui piani per farvi fronte ("*Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa*

[14] "*When management is aware, in making its assessment, of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern, the entity shall disclose those uncertainties*", IAS 1, *Presentation of Financial Statement*, par. 25.
[15] OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, par. 22.

dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale")[16].

In pratica, il principio dispone il mantenimento dei cosiddetti valori di funzionamento, anche qualora siano presenti incertezze sulla continuità, limitandosi a prevedere una adeguata *disclosure* e la predisposizione di previsioni economiche almeno ad un anno con finalità di verifica della sussistenza del requisito del *going concern*.

L'affermazione dell'obbligo – e non la facoltà – per il redattore del bilancio di attenersi, nella valutazione delle voci di bilancio, alla prospettiva della continuazione dell'attività è confermato fintantoché non si siano verificate le cause di scioglimento *ex* art. 2484 c.c. e queste siano state accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c.; la previsione rimane valida persino allorquando sia lo stesso organo amministrativo a ritenere inevitabile la cessazione aziendale.

Di fatto, solo in presenza di cause verificatesi ed accertate è possibile derogare ai valori di funzionamento. Infatti, il Principio così recita: "*Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo*"[17].

[16] OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, par. 22.
[17] OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, par. 23.

Allo stesso tempo, per assicurare al lettore del bilancio una adeguata comprensione della situazione aziendale e la chiara percezione dei rischi esistenti, vengono integrati gli obblighi informativi: "*La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società*".

Va tuttavia precisato che il Principio dà per scontato l'intervento di modifiche nei criteri di valutazione – sempre, si badi bene, di funzionamento – per tener conto delle prospettive negative ravvisate dalla direzione aziendale, richiamandone alcune esplicitamente:

"*a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;*

b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;

c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;

d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;

e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali"[18].

In sostanza, persino al verificarsi delle cause di scioglimento ex art. 2484 c.c. ed al loro accertamento ai sensi dell'art. 2485 c.c., vengono ribaditi i criteri di funzionamento, sia pure con le modifiche appena accennate e tenendo conto dell'ancora più limitata proiezione temporale: "*Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio*"[19].

La necessità, in situazioni sia di incertezza sia di previsioni negative, di confermare i criteri di funzionamento, ancorchè con:

- le variazioni atte a riflettere le peculiarità della fattispecie;
- la previsione di una maggiore e più adeguata *disclosure*,

trova conferma anche nel Principio n. 5, *Bilanci di liquidazione.*

Infatti, "*il documento OIC 5 "Bilanci di liquidazione" fornisce utili indicazioni precisando, in primo luogo, che il momento a partire dal quale devono essere adottati i criteri di liquidazione coincide con l'inizio della gestione affidata ai liquidatori (ossia dal momento dell'iscrizione della loro nomina nel registro delle imprese)*[20].

La trasformazione economica che interessa il capitale, trasformandolo da strumento di produzione del reddito a coacervo di beni destinati al realizzo diretto, si verifica

[18] OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, par. 23.
[19] OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, par. 24.
[20] Mi sia consentito il rinvio a R. Marcello, *La continuità aziendale nella crisi di impresa*, Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

certamente alla data di inizio della gestione di liquidazione, rappresentata dalla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese.

"La permanenza di validità del postulato del "going concern", nell'accezione prevista dal Framework dello IASB, paragrafo 23, ritenuta valida anche ai fini dell'applicazione dei principi contabili italiani ("Si assume che l'impresa non abbia né l'intenzione né il bisogno di liquidare né di ridurre significativamente il livello della propria operatività") essa viene meno sicuramente al momento dell'inizio della gestione di liquidazione, a meno che non venga disposta la continuazione dell'attività dell'impresa ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, lett. c), sia pur con una gestione di tipo conservativo e non dinamico. Infatti, in questa ipotesi il capitale investito nell'impresa continua a mantenere la sua funzione di strumento di produzione del reddito e non si verifica neanche una "riduzione significativa del livello di operatività" dell'impresa.[21]

In realtà, lo stesso avvio della procedura di liquidazione non necessariamente comporta l'abbandono dei criteri di funzionamento e l'adozione di valori di liquidazione. Infatti, *"in un'azienda può verificarsi che i liquidatori scelgano di non dissolvere un ramo di azienda, bensì di continuare l'attività (ai sensi dell'art. 2487 comma 1 lett. c c.c.), ossia l'"esercizio provvisorio dell'impresa" per un periodo di tempo determinato in attesa della vendita in blocco dell'azienda".*

L'OIC 5 distingue, al riguardo, due differenti prospettive:

- *in conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all'impresa si produce una cessazione pressoché immediata dell'attività produttiva che crea una "disgregazione economica" del patrimonio sociale ed uno stato di liquidazione di fatto;*
- *l'evento in questione consente pur sempre uno svolgimento ridotto dell'attività per qualche mese e il successivo avvio di una procedura liquidatoria. Secondo l'OIC 5*

[21] OIC 5, Bilanci di liquidaizone, par. 2.3.

(§ 7.1) "un esempio tipico è quello dell'impresa alla quale non viene accordata dal ceto bancario la ristrutturazione dell'indebitamento oneroso che è stata richiesta, per cui la società non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. […] In tale caso la formale messa in liquidazione o l'ingresso in una procedura concorsuale possono verificarsi alcuni mesi dopo, e comunque in epoca successiva alla data di formazione del bilancio. […] Il bilancio sarà pertanto redatto con i criteri di funzionamento".

Nella prima ipotesi, in presenza di uno stato di liquidazione "di fatto", l'OIC 5 prevede la redazione del bilancio con criteri di liquidazione.

Nel secondo caso, non essendosi verificata alla data di chiusura dell'esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell'attività produttiva, il bilancio di quell'esercizio sarà redatto con i criteri di funzionamento.

In entrambe le situazioni, l'elemento della cessazione dell'attività produttiva o, almeno, quello della "significativa riduzione del livello della propria operatività" deve permanere fino alla data di formazione del progetto di bilancio e la cessazione deve essere tendenzialmente definitiva; se, invece, vi è stata un'interruzione temporanea dell'attività, che è poi ripresa senza una significativa riduzione del livello di operatività, alla data di chiusura dell'esercizio e successivamente fino alla data di formazione del progetto di bilancio, vi è ancora un'impresa in normale funzionamento e non può parlarsi di venir meno del postulato del going concern".[22]

[22] Addirittura, se *"la causa di scioglimento e la nomina dei liquidatori avvengano in una data successiva ma ravvicinata a quella di chiusura dell'esercizio, prima della redazione e dell'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio da parte dell'assemblea dei soci. L'OIC 5, sulla base di quanto previsto dallo IAS 10 "Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio", par. 14 e dall'OIC 29, par. 59 c) "fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale", giunge alla conclusione che: "se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale". Pertanto, gli amministratori, nella redazione del bilancio del precedente esercizio, pur utilizzando i criteri di funzionamento, devono tenere conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle attività applicando i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. ma*

7. Conclusioni

La fattispecie esaminata è, pur con le sue peculiarità, sostanzialmente riconducibile ad un contesto nel quale gli amministratori *"hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio"*[23].

In un simile scenario *" si richiama innanzitutto l'attenzione sulle necessità di indicare in modo esplicito, nelle note al bilancio, la sussistenza delle eloquenti incertezze riscontrate che possono determinare dubbi significativi sulla continuità aziendale. Dovranno, inoltre, essere descritte in maniera adeguata l'origine e la natura di tali incertezze, nonché le argomentazioni a sostegno della decisione di redigere comunque il bilancio adottando il presupposto della continuità aziendale"*[24].

L'analisi del bilancio e della stessa relazione della società di revisione evidenziano:

- il rispetto dei principi di valutazione suggeriti dai Principi contabili n. 11 e n. 5, emessi dall'OIC;
- un livello di *disclosure* adeguata, che illustra in dettaglio lo scenario e le possibili prospettive e che, opportunamente, richiama, in maniera puntuale, i rischi e le incertezze esistenti e i loro riflessi sulla stessa continuità;

adeguatamente "adattati" al fine di considerare la prossima cessazione dell'attività. Ad esempio, nel caso delle immobilizzazioni immateriali, l'OIC 5 indica che, considerato l'avvenuto scioglimento della società, che comporta il venir meno della prospettiva di utilità pluriennale, non è più possibile procedere ad ulteriore capitalizzazione degli oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità); per le rimanenze di magazzino deve essere valutato attentamente il rischio di presenza di materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento rigiro al fine di effettuare le necessarie svalutazioni".

[23] R. Marcello, *L'accertamento della continuità aziendale nella crisi di impresa: metodologia e prassi professionale,* Società e Contratti, Bilancio e Revisione, n. 10/2015, pag. 40.

[24] Ibidem, pag. 41.

- la svalutazione integrale delle Immobilizzazioni immateriali e la svalutazione significativa (superiore ad €/ml 45,6) delle varie voci che compongono le Immobilizzazioni materiali;
- l'illustrazione dei criteri impiegati per individuare e determinare le *impairment loss.*

Pertanto, non sono ravvisabili elementi o profili atti a sollevare possibili rilievi sulle logiche valutative impiegate e sul livello di *disclosure* assicurata, che appaiono, piuttosto, conformi delle disposizioni previste dai principi contabili di riferimento.

Roma, 5 giugno 2019

Prof. Dott. Raffaele Marcello